

<u>Società</u>	<u>Negozi</u>
Twins SA	Twins
United Colors Communication SA	Benetton
V.F.G. Suisse SA	Valentino
V.F.G. Suisse SA	V.F.G.
Versace Suisse SA	Versace
VF International Sagl	7 for all mankind
VF International Sagl	NapaPijri
VF International Sagl	The North Face
Villeroy & Boch Creatable AG	Villeroy & Boch
W.D. World Distribution SA	W.D.
Wabex SA	Gioielli & Co.
Wombatina Sagl	Romeo Gigli

Bellinzona, 23 dicembre 2010

#### **Contratto di lavoro:**

**Domanda intesa a prorogare fino al 30 giugno 2013 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 26 maggio 2010 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), comprese le modifiche all'appendice 1 riguardante i salari minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2011 e all'appendice 2 riguardante l'accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti, ivi compresi i salari minimi validi dal 1° gennaio 2011**

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

**Le Associazioni contraenti** per i lavoratori citati nella domanda inoltrata il 10 dicembre 2010 chiedono che il Decreto del Consiglio di Stato del 26 maggio 2010 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) sia prorogato fino al 30 giugno 2013, con le seguenti modifiche all'appendice 1 riguardante i salari minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2011 e all'appendice 2 riguardante l'accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti, ivi compresi i salari minimi validi dal 1° gennaio 2011;

#### **Appendice 1 Salari minimi**

##### **Salari minimi validi dal 1.1.2011:**

(adeguati all'indice del costo della vita del mese di settembre 2010, a 103.4 punti)

**Maestro meccanico** accordo individuale

**Capo meccanico** accordo individuale

**Ricezionista** accordo individuale

**Meccanico diagnostico** accordo individuale

Salario mensile minimo fr.

**Meccatronico, meccanico d'automobili e  
elettricista elettronico per autoveicoli**

(con un tirocinio di 4 anni)

**Fr. 3'453.–**

**1° anno dopo il tirocinio**

**Fr. 4'026.–**

**2° anno dopo il tirocinio**

---

Salario mensile minimo fr.

<b>3° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 4'292.-</b>
<b>4° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 4'331.-</b>
<b>5° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 4'925.-</b>

**Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili**  
(con un tirocinio di 3 anni)

<b>1° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 3'211.-</b>
<b>2° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 3'834.-</b>
<b>3° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 4'044.-</b>

**Assistente di manutenzione per automobili**  
(con tirocinio di 2 anni)

<b>1° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 2'530.-</b>
<i>«fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori»</i>	

**Aiuto meccanico**

<b>1° anno</b>	<b>Fr. 3'567.-</b>
<b>2° anno</b>	<b>Fr. 3'598.-</b>

**Serviceman e addetto al lavaggio,  
grassaggio e riparazione gomme**

**Fr. 3'563.-**

**Commesso di vendita pezzi di ricambio**

<b>1° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 3'293.-</b>
<b>2° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 3'573.-</b>
<b>3° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 3'732.-</b>
<b>4° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 4'059.-</b>
<b>5° anno dopo il tirocinio</b>	<b>Fr. 4'299.-</b>

**Magazziniere**

<b>1° anno</b>	<b>Fr. 3'044.-</b>
<b>2° anno</b>	<b>Fr. 3'573.-</b>
<b>3° anno</b>	<b>Fr. 3'899.-</b>

**Addetto alla vendita di carburanti**

<b>1° anno</b>	<b>Fr. 3'639.-</b>
<b>2° anno</b>	<b>Fr. 3'826.-</b>

**Appendice 2** Accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendisti

- Retribuzioni minime degli apprendisti** a partire dal 1° gennaio 2011  
(adeguate all'indice del costo della vita del mese di settembre 2010, a 103.4 punti)  
*(\*) vedi accordo del 24.05 2007, aggiornato al 01.01.2011*

<b>nel 1° anno di tirocinio</b>	<b>Fr. 522.- al mese (*)</b>
<b>nel 2° anno di tirocinio</b>	<b>Fr. 650.- al mese</b>
<b>nel 3° anno di tirocinio</b>	<b>Fr. 847.- al mese</b>
<b>nel 4° anno di tirocinio</b>	<b>Fr. 1'108.- al mese (*)</b>

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

**(\*) meccatronico d'automobili:**

Nel 1° anno di tirocinio, quale meccatronico, frequenta per 9 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 3 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente:

Fr. 522.– per i 3 mesi in officina; Fr. 250.– al mese per i 9 mesi di scuola (+ 13.ma mensilità sulla media).

Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in Fr. 1'312.– al mese per 13 mensilità.

**2. Supplementi**

nel 1° anno di tirocinio	fino a fr. 110.– annui
nel 2° anno di tirocinio	fino a fr. 220.– annui
nel 3° anno di tirocinio	fino a fr. 540.– annui
nel 4° anno di tirocinio	fino a fr. 650.– annui

**3. Adeguamento al rincaro**

Anche le retribuzioni di cui al punto 1 vengono adeguate al rincaro in applicazione dell'art. 15 del CCL.

**4. Tredicesima mensilità**

Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.

**5. Vacanze**

Gli apprendisti hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20.mo anno di età.

**6. Altre disposizioni**

Sulle altre questioni concernenti le condizioni di lavoro valgono le disposizioni del CCL.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 28 dicembre 2010

Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Ufficio per la sorveglianza del mercato  
del lavoro, Bellinzona

**Notifica di sentenza**

(art. 123 cpv. 2 e 3 CPC)

L'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, riunitosi in udienza il giorno 21 dicembre 2010 a seguito dell'istanza tendente a ottenere la liberazione del deposito di garanzia introdotta in data 23 novembre 2010 dalla locatrice **Renti SA**, di Locarno (rappresentata da Mediagest SA, Muralto) contro il conduttore **Roberto Mazzei**, di Agno, ma irreperibile al suo recapito

decreta:

1. L'istanza è accolta.
2. Le motivazioni della decisione rimangono depositate presso l'Ufficio di conciliazione a disposizione della parte convenuta.